

**Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - giudiziale - con addebito –
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015**

Obbligo di fedeltà coniugale - Violazione - Addebito della separazione - Limiti - Mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale per la preesistenza di quest'ultima. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015

In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015